C12033 - COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA/NORD EST FARMA
Provvedimento n. 25900

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 2 marzo 2016;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società CEF Cooperativa Esercenti Farmacia s.c.r.l., pervenuta in data 8 febbraio 2016;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Cooperativa Esercenti Farmacia s.c.r.l. (di seguito C.E.F.) è una cooperativa costituita da 1658 soci, tutti titolari di farmacia con partecipazioni minimali.[1]
C.E.F. è attiva, principalmente, nella distribuzione all'ingrosso di prodotti farmaceutici (etici e generici) e parafarmaceutici e, in maniera residuale, nella fornitura di servizi accessori all'attività di distribuzione.
C.E.F. ha realizzato in Italia un fatturato, nel 2015, pari a circa 1.100 milioni di euro.

2. Nord Est Farma S.p.A..(di seguito N.E.F.) è una società attiva in Italia nella distribuzione all'ingrosso di prodotti farmaceutici (etici e generici).
Il fatturato realizzato in Italia nel 2015, da parte di N.E.F., è stato pari a circa 133 milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione in esame consiste nell'acquisizione da parte di C.E.F. del controllo esclusivo di N.E.F., tramite acquisizione del 94,09% del capitale sociale.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera b), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 492 milioni di euro e in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dalla società della quale è prevista l'acquisizione è stato superiore a 49 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati rilevanti

5. In considerazione dell'attività svolta dalle società interessate, l'operazione in esame riguarda la distribuzione all'ingrosso di prodotti farmaceutici.

Seguendo la definizione adottata dalla Commissione e dall'Autorità nei più recenti precedenti[2], sotto il profilo merceologico, il mercato della distribuzione all'ingrosso di specialità medicinali (sia prodotti etici, soggetti cioè a prescrizione, sia prodotti da banco) e di prodotti parafarmaceutici (prodotti cosmetici, dietetici, igienici e veterinari) riguarda la distribuzione all'ingrosso di tali beni realizzata da grandi operatori intermedi (*full-line wholesalers*) in grado, diversamente dagli operatori di minori dimensioni (*short-line wholesalers*) e dalle imprese farmaceutiche, di rifornire le farmacie in tempi estremamente rapidi e con una gamma completa di prodotti. Secondo alcuni dati Federfarma[3], i grandi operatori intermedi distribuiscono circa il 75,5% dei medicinali trattati a livello nazionale.
6. Sotto il profilo geografico, l'esistenza di normative diverse tra i vari Stati dell'Unione Europea per quanto concerne, ad esempio, le licenze, i margini sui prodotti, i tempi di consegna e l'obbligo di assortimento induce a ritenere che il mercato geografico abbia un'estensione non superiore a quella del territorio nazionale. Inoltre, dal momento che tali distributori intermedi devono rifornire le farmacie in tempi estremamente rapidi, la rete distributiva dei grossisti è

[1] *[La percentuale massima di partecipazione al capitale sociale è lo 0,60%.]*

[2] *[Si vedano, ad esempio, la decisione della Commissione del 3 agosto 2010 sul caso COMP/M.5865 - Teva/Ratiopharm, i provvedimenti dell'Autorità del 30 aprile 2014 n. 24890 C11945 – COMIFAR Distribuzione/Unioneffe in Boll. 19/2014, dell'8 agosto 2012, n. 23832, C11716 - Federfarma.Co/Farmintesa Logistica, e n. 23828, C11706 - Unifarm-Unifarm Sardegna/Ramo di azienda di CO.SA.FA.CA, in Boll. n. 32/12, nonché il provvedimento del 18 giugno 2013, n. 24419, C11910 - DMWSL 723/DOC GENERICI, in Boll. n. 26/13.]*

[3] *[Dati Federfarma del 2013.]*

normalmente organizzata, all'interno di ciascun Paese, a livello regionale. Le circostanze descritte hanno portato la Commissione UE e l'Autorità a restringere il mercato geografico rilevante ad un livello sub-nazionale, molto spesso coincidente con il territorio regionale.
In via di prima approssimazione, pertanto, l'operazione in esame interessa i mercati regionali delle Regioni del Veneto, della Lombardia e del Friuli Venezia Giulia.

Effetti dell'operazione

7. Sulla base dei dati forniti dalle Parti[4], nella distribuzione intermedia di farmaci, a livello nazionale, la quota detenuta da C.E.F. nel 2015 è stata pari a circa il 9,5%, mentre quella detenuta da N.E.F. è stimabile in circa l'1%.
Sul territorio italiano sono attualmente presenti altri importanti e qualificati operatori, quali COMIFAR, titolare di una quota di circa il 15-20%, ALLIANCE HEALTHCARE, con una quota pari a circa il 10-15%, e UNICO, con una quota di circa il 10-15%.
8. Nel più circoscritto ambito della distribuzione intermedia di farmaci in Veneto le quote di mercato detenute da C.E.F. e da N.E.F. nel 2015 sono state pari, rispettivamente, a circa il 19,2% e il 13,3%.
9. Nelle regioni Lombardia e Friuli Venezia Giulia, nel medesimo periodo, C.E.F. è stata titolare di una quota stimabile rispettivamente in circa il 26,4% e il 7,8%, mentre N.E.F ha detenuto una quota di mercato pari a circa lo 0,4% e il 2,2%.

10. Tenuto conto di quanto sopra esposto, la concentrazione in esame non sembra implicare una modifica sostanziale delle posizioni delle Parti sul mercato idonea a pregiudicare la struttura dell'offerta, sia per la presenza di numerosi e qualificati concorrenti, sia a causa della ridotta sovrapposizione di quote di mercato nei più circoscritti ambiti geografici regionali di riferimento (la quota congiunta delle parti oscilla tra il 10 e il 32,5%).

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non comporta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministero dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

[4] *[Stime fornite dalle Parti su dati IMS Health]*